



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura

06-01-09 - Servizio Affari marittimi, pesca e acquacoltura

Oggetto: **Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 1000, prot. n. 18188 del 03/08 /2026, relativo all'Azione 5 "Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" della Priorità 2 - Obiettivo Specifico 2.2 del PN FEAMPA ITALIA 2021/2027 - Regolamento (UE) n. 2021/1060, Regolamento (UE) n. 2021/1139 - Indennizzi finanziari a copertura dei maggiori costi di produzione sostenuti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente". Presa d'atto delle indicazioni dell'Autorità di Gestione in materia di determinazione della produzione di riferimento delle imprese di mitilicoltura e conseguente rettifica e integrazione dell'Avviso pubblico.**

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11

VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della LR 29.5.2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007). Pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluscoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della LR n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna.

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione del 6 febbraio 2026 repertorio n. 790/5 con il quale sono state conferite alla Dott.ssa



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Maria Carla Soro le funzioni di Direttore del Servizio Affari Marittimi, Pesca e Acquacoltura presso la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale;

DATO ATTO che a seguito del Decreto assessoriale sopra citato e della presa di servizio del dirigente, risulta completata la procedura di riorganizzazione relativa al vecchio Servizio pesca ed acquacoltura che cambia la propria denominazione in Servizio affari marittimi, pesca e acquacoltura;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

DATO ATTO non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli articoli 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 68/15 del 31 dicembre 2025;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità con gli incarichi dirigenziali previste dal D.Lgs. n. 39/2013;

DATO ATTO di aver acquisito le dichiarazioni e valutato l'assenza di conflitti di interessi, come previste dalla normativa, da parte degli istruttori e di tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno preso parte e/o concorso con il proprio operato all'esito del procedimento;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1139 del parlamento europeo e del consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

VISTO il Programma FEAMPA 2021/2027, elaborato in conformità al disposto dell'articolo 21



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

del Reg. UE 2021/1060, adottato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022, modificato da ultimo con Decisione C(2025) 8823 final del 10 dicembre 2025;

VISTA

la Deliberazione n. 11/63 del 23/03/2023 avente oggetto "Struttura regionale per l'attuazione del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)";

RICHIAMATA

la Determinazione del Direttore del Servizio Affari marittimi, pesca e acquacoltura n. 1000, protocollo n. 18188, del 03/08/2026 "Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) 2021/2027. Approvazione Avviso pubblico relativo all'Azione 5 "Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura" della Priorità 2 - Obiettivo Specifico 2.2 del PN FEAMPA ITALIA 2021/2027 - Regolamento (UE) n. 2021/1060, Regolamento (UE) n. 2021/1139 "Indennizzi finanziari a copertura dei maggiori costi di produzione sostenuti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente", unitamente ai relativi allegati;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Affari marittimi, pesca e acquacoltura n. 1038, protocollo n. 18829, del 11/08/2026 "Rettifica dell'Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 1000, prot. n. 18188 del 03/08/2026, relativo all'Azione 5 "Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" della Priorità 2 - Obiettivo Specifico 2.2 del PN FEAMPA ITALIA 2021/2027 - Regolamento (UE) n. 2021/1060, Regolamento (UE) n. 2021/1139 - Indennizzi finanziari a copertura dei maggiori costi di produzione sostenuti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente";

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Affari marittimi, pesca e acquacoltura n. 1051, protocollo n. 19228, del 24/08/2026 " Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) 2021/2027. Avviso pubblico relativo all'Azione 5 "Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura" della Priorità 2 - Obiettivo Specifico 2.2 del PN FEAMPA ITALIA 2021/2027 - Regolamento (UE) n. 2021/1060, Regolamento (UE) n.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

2021/1139 - Indennizzi finanziari a copertura dei maggiori costi di produzione sostenuti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente". Proroga della scadenza";

TENUTO CONTO che l'Avviso pubblico "Indennizzi finanziari a copertura dei maggiori costi di produzione sostenuti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente", relativo all'Intervento 222507 del PN FEAMPA 2021-2027, prevede che per le imprese di acquacoltura l'indennizzo dei costi aggiuntivi sostenuti nel periodo compreso tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026, a causa della perturbazione del mercato derivante dal conflitto in Medio Oriente, sia determinata assumendo quale parametro dimensionale le quantità di prodotto commercializzate nell'anno 2025;

VISTA la nota protocollo n. 0410656 del 26/08/2026 con la quale l'Autorità di Gestione del FEAMPA ha comunicato che, a seguito dell'avvio delle procedure attuative, alcuni Organismi Intermedi hanno rappresentato alla stessa Autorità una specifica criticità riguardante le imprese operanti nel settore della mitilicoltura, con particolare riferimento ad alcuni areali produttivi nei quali, nel corso degli anni 2024 e 2025, si è verificata una significativa contrazione della produzione riconducibile agli eccezionali incrementi della temperatura delle acque.

In particolare, gli eventi verificatisi nel corso dell'estate 2024 hanno determinato, in taluni areali, fenomeni di rilevante mortalità sia del prodotto destinato alla commercializzazione sia del seme necessario per il successivo ciclo produttivo. Tali circostanze hanno prodotto effetti anche sull'annualità 2025, durante la quale gli impianti interessati sono stati destinati prevalentemente alle attività di ripopolamento e accrescimento, con conseguente forte riduzione, ovvero assenza, di prodotto commercializzabile.

Ne consegue che, per le imprese effettivamente interessate da tali fenomeni, l'assunzione della produzione commercializzata nell'anno 2025 quale parametro per la determinazione dell'indennizzo potrebbe non risultare rappresentativa dell'ordinaria capacità produttiva dell'impresa e determinare, nei casi più rilevanti, l'impossibilità di accedere all'indennizzo previsto dall'intervento;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- CONSIDERATO** che alla luce di quanto sopra riportato, con la stessa nota protocollo n. 0410656 del 26/08/2026, l'Autorità di Gestione ritiene che, limitatamente alle imprese di mitilicoltura per le quali risulti oggettivamente comprovato (tra cui, attraverso attestazioni o provvedimenti delle Amministrazioni competenti) che la produzione relativa agli anni 2024 e 2025 sia stata significativamente compromessa dagli eventi di moria riconducibili all'eccezionale incremento delle temperature delle acque verificatosi nel 2024, possa essere assunta, ai fini della determinazione dell'indennizzo previsto dall'intervento codice 222507, la produzione commercializzata riferita all'anno 2023 in luogo di quella riferita all'anno 2025. Resta fermo che, per le imprese di mitilicoltura che non si trovino nelle condizioni sopra descritte, nonché per le altre tipologie di imprese di acquacoltura, continua a trovare applicazione la metodologia ordinaria, con riferimento alla produzione commercializzata nell'anno 2025;
- EVIDENZIATO** che l'applicazione di tale criterio costituisce una deroga circoscritta alla sola individuazione dell'annualità di riferimento della produzione utilizzata quale parametro dimensionale per il calcolo dell'indennizzo e non determina alcuna modifica del periodo oggetto dell'indennizzo, che resta quello compreso tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026, né degli altri parametri e coefficienti previsti dalla metodologia approvata;
- VISTA** la Deliberazione n. 53/45 del 16/10/2025 con la quale la Giunta regionale ha dichiarato l'eccezionalità dell'evento climatico avverso che ha causato la moria di mitili per surriscaldamento delle acque del Golfo di Olbia e della Laguna di Santa Gilla (Cagliari), nel periodo compreso tra la seconda metà di luglio e la seconda metà di agosto 2024;
- CONSIDERATO** che l'Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2021-2027 ha invitato gli Organismi Intermedi a tenere conto delle indicazioni fornite con la nota protocollo n. 0410656 del 26/08/2026 nell'ambito delle procedure attuative dell'intervento 222507 e delle relative verifiche istruttorie;
- RITENUTO** opportuno avvalersi della facoltà riconosciuta dall'Autorità di Gestione al fine di evitare che gli effetti dell'evento climatico eccezionale riconosciuto con la Deliberazione della Giunta regionale n. 53/45 del 16/10/2025 determinino una



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

sottostima della capacità produttiva delle imprese direttamente interessate e, conseguentemente, dell'indennizzo spettante;

RITENUTO

pertanto, necessario integrare il paragrafo 4 "Metodologia di calcolo e massimali di indennizzi" dell'Avviso approvato con Determinazione n. 1000, protocollo n. 18188, del 03/08/2026, rettificato con Determinazione del n. 1038, protocollo n. 18829, del 11/08/2026, prevedendo una specifica disciplina applicabile esclusivamente alle imprese di mitilicoltura che hanno segnalato danni conseguenti all'evento climatico eccezionale riconosciuto con la Deliberazione della Giunta regionale n. 53/45 del 16/10/2025, la cui produzione relativa agli anni 2024 e 2025 sia stata significativamente compromessa dagli eventi di moria riconducibili all'eccezionale incremento delle temperature delle acque verificatosi nel 2024, per le quali ai fini della determinazione dell'indennizzo previsto può essere assunta la produzione commercializzata riferita all'anno 2023 in luogo di quella riferita all'anno 2025

DETERMINA

ART. 1

Per le motivazioni richiamate nelle premesse, il paragrafo 4 "Metodologia di calcolo e massimali di indennizzi" dell'Avviso approvato con Determinazione n. 1000, protocollo n. 18188, del 03/08/2026, rettificato con Determinazione del n. 1038, protocollo n. 18829, del 11/08/2026, è integrato come segue "Limitatamente alle imprese di mitilicoltura che hanno segnalato danni conseguenti all'evento climatico eccezionale che ha causato la moria di mitili per surriscaldamento delle acque, riconosciuto con la Deliberazione della Giunta regionale n. 53/45 del 16/10/2025, la cui produzione relativa agli anni 2024 e 2025 sia stata significativamente compromessa dagli eventi di moria riconducibili all'eccezionale incremento delle temperature delle acque verificatosi nel 2024, ai fini della determinazione dell'indennizzo previsto può essere assunta la produzione commercializzata riferita all'anno 2023 in luogo di quella riferita all'anno 2025".

ART. 2

Restano ferme e invariate tutte le altre disposizioni contenute nell'Avviso approvato con Determinazione n. 1000, prot. n. 18188 del 03/08/2026, rettificato con Determinazione n. 1038, protocollo n. 18829, del 11/08/2026, non interessate dalla presente integrazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ART.3 La presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it.

La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi dell'articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998 numero 31 e al Direttore Generale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico in bollo al Direttore Generale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni. Entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione.

Il Direttore del Servizio

Maria Carla Soro